

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 3/2021

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMPARAZIONE *ON LINE* TRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE OPERANTI IN ITALIA NEL RAMO R.C. AUTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 132-BIS E 136, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Il presente documento contiene lo schema di regolamento - emanato in attuazione dell'articolo 132-bis, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito Codice) - recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione telematico dei premi del "contratto base" offerti dalle imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo r.c. auto.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all'IVASS entro il 25 maggio 2021 all'indirizzo di posta elettronica preventivatore.regolamento@ivass.it, utilizzando il file allegato.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non preclude una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 26 marzo 2021

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMPARAZIONE *ON LINE* TRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE OPERANTI IN ITALIA NEL RAMO R.C. AUTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 132-BIS E 136, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione di presentazione

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Lo schema di regolamento in pubblica consultazione dà attuazione all'articolo 132-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private (di seguito CAP) - introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 2017, n.124¹ - che prevede:

- a) obblighi informativi a carico degli intermediari che, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatarî relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22² del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. A tale fine, gli intermediari si collegano al sito internet del preventivatore, accessibile anche dai siti internet dell'IVASS e del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE);
- b) attribuisce all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base r.c. auto e di definire le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, del CAP, è consentita la conclusione del contratto a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso. La conclusione del contratto può avvenire presso un'agenzia dell'impresa ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al loro sito internet.

Per garantire una scelta contrattuale più consapevole da parte dei consumatori, l'articolo 22 della citata legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha attribuito al MiSE il compito di definire, sentito il parere di IVASS, ANIA, nonché delle principali associazioni rappresentative degli intermediari e dei consumatori, il contratto base r.c. auto, contenente le clausole minime necessarie per adempiere all'obbligo della assicurazione r.c. auto previsto dall'articolo 122 del CAP. In data 11 marzo 2020, il MiSE ha emanato il decreto attuativo n. 54, entrato in vigore il successivo 2 luglio, che si applica ad autovetture, motoveicoli e ciclomotori a uso privato.

Con successivo decreto del 4 gennaio 2021, lo stesso MiSE, come disposto dal citato articolo 22 della menzionata legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha approvato il Modello elettronico del contratto base r.c. auto, prevedendone l'entrata in vigore il 30 aprile 2021. Il modello elettronico costituisce lo *standard* informativo comune su cui si basa l'offerta formulata dalle imprese mediante i propri siti internet e il nuovo servizio di preventivazione pubblica *on line*.

Le imprese devono utilizzare il modello predisposto dal Ministero, indicando ai consumatori un unico prezzo complessivo annuo per il contratto base r.c. auto, evidenziando separatamente le singole voci di costo.

L'intervento normativo consente di adeguare il servizio di preventivazione pubblico già esistente ("Tuo Preventivatore") al mutato *framework* normativo derivante dall'entrata in vigore della citata legge n. 124/2017 e allo sviluppo nel frattempo verificatosi del quadro tecnologico di riferimento.

Con il nuovo sistema, infatti, l'IVASS intende offrire un servizio *on line* gratuito e imparziale di preventivazione comparativa che, a differenza dei servizi commerciali, raccolga e metta a confronto le offerte di tutte le imprese di assicurazione concernenti il contratto base r.c. auto in modo

¹ Recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

² Recante "Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo"

trasparente e nell'interesse esclusivo del consumatore, utilizzando tecniche di raccolta dati mediante il ricorso a fonti esterne.

Con lo schema di regolamento proposto si intende perseguire l'obiettivo della norma primaria dando al contempo attuazione alle disposizioni ministeriali sul modello elettronico e sul contratto base r.c. auto.

Per il raggiungimento di tale obiettivo l'IVASS ha interloquito con gli operatori del mercato al fine di individuare modalità di funzionamento dell'applicativo che consentissero di limitare l'impatto delle disposizioni adottate sui soggetti destinatari delle stesse.

Lo schema di regolamento pone anche le premesse per lo svolgimento delle future attività di monitoraggio sul rispetto degli adempimenti posti a carico delle imprese e degli intermediari.

Al fine di evitare utilizzi impropri della nuova denominazione che assumerà il servizio di preventivazione pubblico nelle more dell'emanazione del Regolamento, nello schema in consultazione in luogo della effettiva denominazione è stato utilizzato il codice identificativo XXXXX.

Al termine della procedura di pubblica consultazione l'Istituto ne renderà pubblici gli esiti e le conseguenti determinazioni.

Struttura del Regolamento

Lo schema di regolamento si compone di 22 articoli, suddivisi in 3 Parti, e di 2 Allegati. Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni.

La Parte I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo (**art. 3**).

In particolare il regolamento si applica: i) **alle imprese di assicurazione** con sede legale in Italia che esercitano l'attività nel ramo r.c. auto, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano in Italia l'attività nel ramo r.c. auto e alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo ammesse a operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel ramo r.c. auto; ii) **agli intermediari** iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi (di seguito RUI) e nell'Elenco annesso nonché ai collaboratori orizzontali e agli addetti all'interno dei locali degli stessi. I *broker* con lettera di collaborazione stabile sono assimilati agli intermediari mandatarî delle imprese.

Lo schema di regolamento si applica alla preventivazione del citato contratto base r.c. auto, limitatamente agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad uso privato del consumatore.

Sono esclusi dalla previsione regolamentare preventivi da contratto base r.c. auto relativi a veicoli immatricolati ed assicurati all'estero nonché a rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli.

La Parte II – Modalità di organizzazione e funzionamento di XXXXX – è articolata in quattro Titoli.

Il Titolo I - Principi Generali - specifica le finalità (**art. 4**), le modalità di accesso (**art. 5**) nonché il funzionamento e le modalità di utilizzo (**art. 6**) di XXXXX. In questi articoli, si precisa che XXXXX è un servizio informativo di preventivazione *on line*, gratuito e imparziale, realizzato da MiSE e IVASS, al quale i consumatori e gli intermediari assicurativi accedono direttamente o per il tramite dei siti istituzionali MiSE e IVASS. Vengono definite le due differenti categorie di utenti ai quali

XXXXX si rivolge: all'intermediario, che potrà esporre al consumatore i premi offerti per il contratto base dalle sole imprese di assicurazione rappresentate dall'intermediario stesso, e al consumatore, che effettuando direttamente la consultazione sul preventivatore riceverà i preventivi di tutte le imprese assicurative operanti in Italia nella r.c. auto (art. 4). Le modalità di accesso non richiedono una preventiva registrazione da parte dei consumatori. Per le imprese e per gli intermediari, invece, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, trova applicazione come unica modalità di autenticazione il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), secondo le istruzioni diramate dall'Autorità competente in materia, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) (art. 5). XXXXX acquisisce le informazioni sulla base del Modello Elettronico di cui al citato articolo 22, comma 6, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, previa consultazione delle Banche Dati di settore (Archivio Nazionale dei veicoli, Banca Dati Attestati di rischio e Banca Dati delle Coperture r.c. auto) (art. 6).

Il **Titolo II** si compone di due **Capi**:

Il Capo I definisce gli adempimenti a carico dell'impresa. E' prevista, in primo luogo (**art. 7**), l'inclusione nel preventivo sia delle garanzie incluse nello schema del contratto base in quanto garanzie minime necessarie per adempiere all'obbligo di assicurazione r.c. auto, sia delle garanzie aggiuntive previste dal decreto MiSE 11 marzo 2020, n. 54, che su richiesta del consumatore e laddove adottate dalle imprese, potranno essere comprese nell'offerta da contratto base delle società assicurative. Vengono inoltre poste a carico delle imprese le misure tecniche, informatiche e organizzative necessarie per dare attuazione al Regolamento (**art. 8**). In particolare, è previsto a carico delle imprese l'obbligo di provvedere all'accreditamento della propria rete distributiva diretta (**art. 9**) e di garantire entro 30 secondi la risposta per via telematica alla richiesta effettuata per il tramite di XXXXX dall'intermediario o dal consumatore (**art. 10**). Nello stesso articolo, lettera b), è, tra l'altro, previsto che ogni impresa trasmetta a XXXXX una offerta unica per la copertura dei rischi previsti dal contratto base. A carico della funzione di verifica della conformità dell'impresa sono, inoltre, posti specifici adempimenti volti a verificare il rispetto della normativa in materia (**art. 11**).

Il Capo II definisce gli adempimenti a carico dell'intermediario. Nel richiamare gli obblighi di cui all'articolo 132-bis, comma 1, del Codice, vengono esplicitate le modalità di esecuzione dei predetti adempimenti, nonché gli obblighi in tema di informativa precontrattuale e di corretto comportamento, introducendo, altresì, la previsione della raccolta e conservazione della dichiarazione con cui il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti relativamente al contratto base dalle imprese di cui gli intermediari medesimi sono mandatari (**art. 12**). È, inoltre, a carico degli intermediari l'accreditamento della propria rete distributiva comprensiva degli addetti all'interno dei locali degli stessi (**art. 13**).

Il **Titolo III** si compone di due **Capi** e definisce le caratteristiche del Preventivo (**Capo I**) e le modalità di stipula del contratto (**Capo II**). XXXXX trasmette la richiesta di preventivo alle imprese secondo il modello elettronico di cui al citato decreto MiSE. Il preventivo riporta: i) le eventuali clausole aggiuntive di cui al citato articolo 7 richieste dal consumatore, se presenti nella propria offerta commerciale; ii) l'ammontare del premio relativo al contratto base e alle clausole aggiuntive, secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del citato decreto MiSE; iii) il premio di tariffa, incluse eventuali provvigioni, l'imposta sulle assicurazioni, il contributo al Servizio Sanitario nazionale e gli eventuali sconti che l'impresa ritenga di applicare.

Per l'esposizione dei preventivi, XXXXX elabora un elenco, popolato progressivamente e suddiviso in due sezioni riportanti: i) i preventivi rilasciati dalle imprese completamente corrispondenti alle richieste del consumatore, in termini sia di contratto base (qualora il consumatore non sia interessato ad alcuna clausola aggiuntiva) sia di clausole aggiuntive; ii) i preventivi non pienamente corrispondenti. L'elenco è ordinato in modo crescente e, a parità di premio, l'elencazione avviene in ordine alfabetico per denominazione dell'impresa. Gli elenchi espongono i preventivi pervenuti entro i 30 secondi dalla richiesta e non espongono quelli ricevuti nell'intervallo di tempo compreso tra 31

secondi e cinque minuti, considerati tardivi. I preventivi trasmessi oltre cinque minuti si considerano omessi (**art. 14**). Il preventivo ha validità per sessanta giorni dal rilascio (**art.15**). Ogni preventivo, identificato in modo univoco, è conservato dall'IVASS per cinque anni (**art. 16**). Sono individuate le conseguenze in caso di indisponibilità dell'applicativo (**art. 17**) e indicate le attività di controllo in capo all'IVASS in relazione alla correttezza e aderenza dei preventivi alle richieste del consumatore (**art. 18**). Sono definite le possibili alternative di finalizzazione dei preventivi secondo le modalità di collocamento dei prodotti adottate dalle imprese (vendita *on line*, canale telefono o tradizionale, attraverso gli intermediari) (**art. 19**).

Il **Titolo IV** si compone di un unico articolo e definisce gli obblighi di comunicazione periodica all'IVASS gravanti sulle imprese, per finalità statistiche e sanzionatorie (**art. 20**).

La **Parte III - Disposizioni finali** – si compone di due articoli. Contiene una disposizione relativa alla pubblicazione del regolamento (**art. 21**) e un'altra sulla sua entrata in vigore. (**art. 22**). Vista la complessità della tematica oggetto di regolamentazione e il numero elevato dei destinatari delle norme le date di entrata in vigore potrebbero essere modificate in dipendenza degli esiti della Pubblica Consultazione.

Lo schema di regolamento riporta i seguenti allegati:

ALLEGATO n. 1:

L'allegato 1 reca le condizioni di operatività delle imprese di assicurazione e riporta tutte le funzionalità messe a disposizione da XXXXX per gli adempimenti previsti dallo schema di Regolamento.

ALLEGATO n. 2:

L'allegato 2 reca le condizioni di operatività degli intermediari e riporta tutte le funzionalità messe a disposizione da XXXXX per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 132-*bis* del CAP e allo schema di Regolamento.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR PRELIMINARE)

Sulla base delle disposizioni del regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5 e 6, comma 2, nonché tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che informa il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

1. Scenario di riferimento

Con l'introduzione dell'articolo 132-*bis* del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP) si è reso necessario rinnovare il servizio di preventivazione pubblico già esistente ("Tuo Preventivatore") per adeguarlo alle nuove previsioni normative sul contratto base r.c. auto (D.M. MiSE 11 marzo 2020 n. 54) e del relativo modello elettronico (D.M. MiSE 4 gennaio 2021).

2. Obiettivi

Con il presente schema di regolamento, l'IVASS si propone:

- a) di disciplinare il servizio informativo di preventivazione “on line”, gratuito e imparziale, denominato XXXXX, mediante il quale, con riferimento al contratto base di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2020, n. 54, il consumatore confronta le tariffe applicate dalle imprese operanti in Italia nel ramo r.c. auto e l'intermediario, prima della sottoscrizione di tale tipologia di contratto, rilascia il preventivo riportante i premi praticati da tutte le imprese di assicurazione di cui è mandatario;
- b) di limitare gli oneri a carico dei destinatari dell'atto a quelli effettivamente necessari, tenuto conto degli obiettivi che l'atto normativo intende perseguire;
- c) di adottare la soluzione normativa più efficace, tenuto conto delle finalità di:
 - fornire ai consumatori uno strumento di comparazione dei premi r.c. auto che consenta una scelta più consapevole della copertura assicurativa;
 - agevolare gli intermediari nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 132-bis del CAP;
 - minimizzare l'impatto della normativa primaria sulla organizzazione delle imprese che esercitano il ramo r.c. auto.

3. Destinatari

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia, le sedi secondarie di **imprese di assicurazione** con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo e in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che esercitano il ramo r.c. auto, nonché agli **intermediari** iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi (di seguito RUI) e nell'Elenco annesso nonché ai collaboratori orizzontali e agli addetti all'interno dei locali degli stessi.

4. Processo di analisi

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare. Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere qualitativo e quantitativo. Le stesse sono state effettuate sulla base di un confronto con imprese, intermediari, consumatori e ANIA - anche quale gestore delle Banche dati di settore - che offrirà i collegamenti tecnici necessari al funzionamento dell'applicativo.

Nell'ambito del processo di analisi le opzioni considerate non hanno prodotto impatti in termini di concorrenza.

5. Opzioni regolamentari oggetto di valutazione

Tenuto conto del quadro giuridico di riferimento sono state individuate sei principali tematiche rispetto alle quali sono state formulate le seguenti opzioni regolamentari:

- 1. **Ambito di applicazione,**
 - 1.1. **con riferimento agli intermediari (art. 3, comma 1). In particolare: applicazione/non applicazione agli intermediari iscritti in tutte le sezioni del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'articolo 109 del CAP e ai rapporti di collaborazione orizzontali, di cui all'articolo 42 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018**

- a) applicazione
- b) non applicazione

1.2 con riferimento agli intermediari mandatari di imprese di assicurazione.

- a) inclusione degli intermediari mono-mandatari
- b) esclusione degli intermediari mono-mandatari

2. Richieste di preventivo per veicoli immatricolati all'estero (art. 3, comma 3).

- a) risposta da parte di XXXXX
- b) mancata risposta da parte di XXXXX

3. Clausole aggiuntive offerte dalle imprese (art. 7, comma 2).

- a) obbligatorietà nel caso in cui le clausole aggiuntive siano adottate dalle imprese nelle proprie offerte commerciali
- b) facoltatività, nel caso in cui le clausole aggiuntive siano adottate dalle imprese nelle proprie offerte commerciali

4. Modalità organizzative delle imprese:

4.1 con riferimento ai tempi di rilascio del preventivo (art. 10, comma 1, lettera a)

- a) entro 30 secondi dalla richiesta
- b) oltre 30 secondi dalla richiesta

4.2 con riferimento alla previsione che ogni impresa trasmetta a XXXXX una offerta unica per la copertura dei rischi previsti dal contratto base

- a) Previsione dell'unicità del preventivo
- b) Mancata previsione dell'unicità del preventivo

5. Accreditamento dei collaboratori interni ed esterni ai locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, F del RUI ed Elenco annesso (art. 13)

- a) Accreditamento da parte delle imprese
- b) accreditamento da parte degli intermediari di riferimento

6. Esposizione nella lista dei preventivi di quelli pervenuti dopo 30 secondi ed entro 5 minuti dalla richiesta (Art. 14, comma 7)

- a) esporre il preventivo pervenuto oltre 30 secondi dalla richiesta ed entro 5 minuti
- b) non esporre il preventivo pervenuto oltre 30 secondi dalla richiesta ed entro 5 minuti

6 Analisi di impatto e relative scelte opzionali

Con riferimento a ciascuna area tematica, sono stati individuati i principali aspetti positivi e le criticità delle possibili opzioni regolamentari in modo da fondare la scelta finale su un adeguato supporto

argomentativo. Tale scelta è stata adottata tenendo conto delle esigenze evidenziate tra gli obiettivi di cui al precedente punto 2. In particolare:

1. **Ambito di applicazione**

1.1. **con riferimento agli intermediari (art. 3, comma 1). In particolare: applicazione/non applicazione agli intermediari iscritti in tutte le sezioni del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'articolo 109 del CAP e ai rapporti di collaborazione orizzontali, di cui all'articolo 42 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.**

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) applicazione (Il regolamento si applica agli intermediari iscritti in tutte le sezioni del Registro Unico degli Intermediari (RUI) e ai rapporti di collaborazione orizzontale e agli intermediari operanti all'interno dei locali).	<ul style="list-style-type: none"> Consente l'uniforme applicazione della normativa a tutte le categorie di intermediari che collocano contratti r.c. auto; assimila i broker con lettera di collaborazione stabile agli altri intermediari mandatarî delle imprese; consente una più agevole fruizione del servizio di preventivazione da parte dei consumatori a prescindere dalla categoria di intermediario con cui vengano in contatto; 	<ul style="list-style-type: none"> obbliga gli intermediari iscritti nel RUI a censire anche i propri dipendenti e collaboratori che operano all'interno dei locali
b) Non applicazione (Il regolamento si applica agli intermediari iscritti in tutte le sezioni del Registro Unico degli Intermediari ad eccezione dei collaboratori iscritti nella sezione E del RUI, ai rapporti di collaborazione orizzontale e agli intermediari operanti all'interno dei locali).	<ul style="list-style-type: none"> L'esclusione agevola l'intermediario che non dovrà gestire la fase di accreditamento dei propri collaboratori. 	<ul style="list-style-type: none"> L'esclusione determina che gli iscritti alla sezione E del RUI e quelli operanti all'interno dei locali, essendo incaricati della gestione del portafoglio dell'intermediario di riferimento e mantenendo i rapporti diretti con il consumatore, non potrebbero rilasciare autonomamente i preventivi tramite XXXXX, ma dovrebbero utilizzare l'applicativo in uso presso l'intermediario. Analoga osservazione vale anche per i collaboratori orizzontali; non consente l'uniforme applicazione della normativa a tutte le categorie di intermediari che collocano contratti r.c. auto.

Per quanto sopra esposto, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a). Ciò anche tenuto conto del fatto che il costo e lo sforzo organizzativo richiesti agli intermediari da questa opzione sono compensati dalla loro maggiore efficienza operativa.

1.2 **con riferimento agli intermediari mandatarî di imprese di assicurazione.**

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) inclusione degli intermediari mono-mandatarî.	<ul style="list-style-type: none"> assicura ai consumatori di disporre dei preventivi sul contratto base anche da parte degli intermediari mono-mandatarî ampliando l'informazione a loro disposizione. 	<ul style="list-style-type: none"> assoggettamento all'obbligo di consultazione del preventivatore.



b) Esclusione degli intermediari mono-mandatari	<ul style="list-style-type: none">• non assoggettamento all'obbligo di consultazione del preventivatore.	<ul style="list-style-type: none">• Non assicura ai consumatori di disporre dei preventivi sul contratto base anche da parte degli intermediari mono-mandatari limitando in tal modo l'informazione a loro disposizione.
---	--	--

Per quanto sopra esposto, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a) in quanto limitare l'applicazione della norma ai soli intermediari plurimandatari, che costituiscono la minoranza del mercato, determinerebbe una minore diffusione del contratto base a favore del consumatore. Dai dati disponibili risulta infatti che gli intermediari monomandatari costituiscono il 77,5 % degli agenti con mandato (iscritti nelle Sezioni A e D del RUI). Gli intermediari monomandatari, peraltro, distribuiscono polizze per conto di imprese di grandi dimensioni.

2) Richieste di preventivo relative a veicoli immatricolati e assicurati all'estero (art. 3, comma 3)

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) XXXXX non risponde alle richieste	<ul style="list-style-type: none">• Considerata la complessità dei dati inseriti negli attestati di rischio rilasciati da assicuratori esteri, è più semplice per il consumatore rivolgersi all'intermediario o alle imprese di assicurazione per la corretta attribuzione della classe di merito universale (CU);• non è aggravata la struttura telematica del XXXXX, anche in funzione della ridotta casistica di riferimento.	<ul style="list-style-type: none">• Il consumatore già assicurato all'estero dovrà rivolgersi alle imprese e ai loro intermediari.
b) XXXXX risponde alle richieste	<ul style="list-style-type: none">• Anche gli assicurati provenienti dall'estero potrebbero fruire del servizio di preventivazione <i>on line</i>.	<ul style="list-style-type: none">• La preventivazione per i veicoli provenienti dall'estero e ivi assicurati comporterebbe la immissione manuale da parte del consumatore di molti dati presenti nella documentazione rilasciata dall'assicuratore estero. Il processo non potrebbe essere gestito correttamente per l'assenza di dati assicurativi sulle Banche dati di settore.

L'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a), in quanto si ritiene prevalente l'interesse del consumatore a ottenere la corretta valutazione da parte di intermediari e imprese rispetto alle difficoltà che incontrerebbe nella compilazione dei campi informativi necessari per la preventivazione tramite XXXXX. Tali informazioni sono solitamente riportate in lingua straniera e non sono armonizzate con la normativa nazionale in tema di attribuzione della classe universale CU.

3. Preventivazione delle clausole aggiuntive offerte dalle imprese (art. 7, comma 2).

- a) Obbligatorietà nel caso in cui le clausole aggiuntive siano adottate dalle imprese nelle proprie offerte commerciali;



- b) Facoltatività, nel caso in cui le clausole aggiuntive siano adottate dalle imprese nelle proprie offerte commerciali.

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Obbligatorietà	<ul style="list-style-type: none">• La previsione consente di offrire mediante XXXXX un servizio più completo per la preventivazione del rischio r.c. auto e per la comparabilità delle offerte da parte dei consumatori;• L'inclusione nel preventivo del prezzo per le clausole ordinariamente proposte dalle imprese nelle offerte da contratto base permette di fornire ai consumatori proposte simili alle offerte usualmente commercializzate dalle imprese stesse, agevolando la comparabilità in termini di trasparenza e completezza;• consente a XXXXX di fornire un servizio alternativo e competitivo, oltre che imparziale e gratuito, rispetto al servizio reso dai comparatori commerciali	<ul style="list-style-type: none">• Limitazione della discrezionalità dell'impresa nell'offerta delle clausole aggiuntive relative al contratto base.
b) Facoltatività	<ul style="list-style-type: none">• Le imprese sarebbero libere di inserire o meno nel preventivo il prezzo per le clausole aggiuntive	<ul style="list-style-type: none">• L'offerta relativa al contratto base risulterebbe incompleta e carente rispetto alle offerte realmente praticate dalle imprese sul mercato, precludendo al preventivatore pubblico il raggiungimento degli obiettivi che il legislatore intende perseguire.

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a) in quanto consente a XXXXX di essere realmente rappresentativo delle offerte r.c. auto presenti sul mercato.

4. Modalità organizzative:

4.1 con riferimento ai tempi di rilascio del preventivo impatto sulle imprese (art. 10, comma 1, lettera a)

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) rilascio del preventivo entro 30 secondi dalla richiesta	<ul style="list-style-type: none">• Incentiva il ricorso a XXXXX da parte dei consumatori;• garantisce una risposta tempestiva e in linea con le tempistiche già in essere nel settore assicurativo per il rilascio dei preventivi da parte degli "aggregatori commerciali";• tale termine è già compatibile con i sistemi <i>software</i> di cui le imprese sono dotate, minimizzando l'impatto di	<ul style="list-style-type: none">• Potrebbe escludere offerte più vantaggiose per il consumatore perché giunte tardivamente



	XXXXX sulla organizzazione dell'impresa.	
b) rilascio del preventivo oltre 30 secondi dalla richiesta	<ul style="list-style-type: none">• Potrebbe ampliare l'offerta commerciale	<ul style="list-style-type: none">• Un termine più ampio di 30 secondi disincentiva il ricorso a XXXXX da parte dei consumatori rendendolo meno competitivo rispetto agli "aggregatori commerciali"

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a) poiché dai risultati di n. 2 questionari sottoposti sull'argomento alla totalità delle imprese assicurative è emerso che le imprese r.c. auto presenti nel mercato sono già organizzate per il rispetto del termine di 30 secondi e quindi la criticità evidenziata ha una minima probabilità di verificarsi.

4.2 con riferimento alla previsione che ogni impresa trasmetta a XXXXX una offerta unica per la copertura dei rischi previsti dal contratto base

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) previsione dell'unicità del preventivo	<ul style="list-style-type: none">• garantisce il principio della massima comparabilità tra le offerte commerciali delle imprese;• semplifica la comparabilità tra preventivi a vantaggio dei consumatori;• facilita il corretto adempimento degli obblighi di preventivazione da parte delle imprese in tutti i casi in cui un'impresa preveda nella propria offerta commerciale più opzioni riferite ad una singola clausola;• consente alle imprese di predisporre liberamente l'offerta che ritiene più opportuna;	<ul style="list-style-type: none">• potrebbe escludere dalla preventivazione offerte più vantaggiose per il consumatore• potrebbe essere interpretata come una limitazione della libera facoltà delle imprese di formulare le offerte di copertura;
b) mancata previsione dell'unicità del preventivo	<ul style="list-style-type: none">• potrebbe ampliare l'offerta commerciale complessiva a vantaggio del consumatore	<ul style="list-style-type: none">• potrebbe comportare un'eccedenza di preventivi rendendo più confusa e difficoltosa la comparabilità tra i prodotti offerti a svantaggio del consumatore;• la contemporanea offerta di più preventivi rispondenti alla medesima richiesta comporterebbe da parte del consumatore un'analisi molto approfondita degli stessi per comprendere le differenti declinazioni rese da una stessa impresa per la medesima clausola;• potrebbe comportare difficoltà operative da parte delle imprese per fornire completa risposta sulle diverse opzioni previste per una medesima clausola.

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a) poiché la previsione di un unico preventivo da parte di ogni impresa garantisce criteri di funzionale comparabilità tra preventivi a vantaggio dei consumatori, semplificando al contempo il corretto adempimento degli obblighi di preventivazione da parte delle imprese,

5. Accreditamento degli intermediari al XXXXX (art. 13)

- a) Accreditamento di tutti gli intermediari da parte dell'impresa;
- b) Accreditamento degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D ed F del RUI ed Elenco annesso e i collaboratori orizzontali da parte dell'impresa, nonché accreditamento dei collaboratori, interni ed esterni ai locali, da parte dell'intermediario di riferimento;
- c) Accreditamento degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D ed F del RUI ed Elenco annesso e i collaboratori orizzontali da parte dell'impresa e non accreditamento dei collaboratori, operanti all'interno e all'esterno dei locali, da parte dell'intermediario di riferimento.

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire	
a) Accreditamento di tutti gli intermediari da parte dell'impresa	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione da parte dell'impresa di tutti i collaboratori effettivamente operanti per la stessa. 	<ul style="list-style-type: none"> L'impresa potrebbe non disporre di informazioni aggiornate relative ai collaboratori dell'intermediario in quanto normalmente gestite da quest'ultimo. 	<ul style="list-style-type: none">
b) Accreditamento degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D ed F del RUI ed Elenco annesso e i collaboratori orizzontali da parte dell'impresa, nonché accreditamento dei collaboratori, interni ed esterni ai locali, da parte dell'intermediario di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> L'accREDITamento di tutti i collaboratori consente loro di avere una maggiore autonomia di utilizzo di XXXXX potendo operare senza l'utilizzo dei sistemi informatici dell'intermediario di riferimento; consente il tracciamento dell'attività di ogni singolo intermediario anche per finalità di verifica dell'adempimento dell'obbligo di consultazione. 	<ul style="list-style-type: none"> L'intermediario comunica tutte le informazioni relative ai collaboratori, duplicando l'adempimento già previsto per la gestione del RUI; l'intermediario è tenuto a censire i dipendenti e i collaboratori operanti all'interno dei locali. 	<ul style="list-style-type: none">
c) Accreditamento degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D ed F del RUI ed Elenco annesso e i collaboratori orizzontali da parte dell'impresa e non accreditamento dei collaboratori, operanti all'interno e all'esterno dei locali, da parte dell'intermediario di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> consente di non duplicare l'adempimento già previsto per la gestione del RUI a carico degli intermediari. 	<ul style="list-style-type: none"> I collaboratori non accreditati non possono operare autonomamente su XXXXX ma solo tramite i sistemi informatici dell'intermediario di riferimento. 	<ul style="list-style-type: none">

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b) in quanto consente una migliore efficienza operativa dell'intermediario che appare prevalente rispetto agli oneri connessi, ivi

compreso quello del doppio censimento degli intermediari. Sul punto l'IVASS ha già avviato un progetto per connettere il sistema RUI con XXXXX così da sollevare in futuro gli intermediari dal doppio censimento.

6. Esposizione nella lista dei preventivi di quelli pervenuti dopo 30 secondi ed entro 5 minuti dalla richiesta (Art. 14, comma 7)

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Esposizione	<ul style="list-style-type: none"> Rilascio di un maggior numero di preventivi. 	<ul style="list-style-type: none"> Svuotamento di contenuto del termine di 30 secondi; eccessivo tempo di risposta per l'utente; complessità della gestione della integrazione dell'elenco dei preventivi pervenuti nel rispetto del termine di 30 secondi dalla richiesta (c.d. "refreshing").
b) Non esposizione	<ul style="list-style-type: none"> Il rispetto del termine di 30 secondi consente all'utente di ottenere rapidamente la lista di preventivi validi, senza dover aspettare fino a 5 minuti; non svuota di contenuto il termine di 30 secondi; non comporta problematiche concernenti l'aggiornamento dell'elenco dei preventivi pervenuti nel rispetto del termine di 30 secondi dalla richiesta (c.d. "refreshing"). 	<ul style="list-style-type: none"> Rilascio di un minor numero di preventivi; impegna le imprese all'eventuale adeguamento delle strutture tecniche di supporto.

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b), in quanto il termine perentorio di 30 secondi: i) consente agli utenti un utilizzo più rapido e semplice dell'applicativo; ii) è stato ritenuto congruo dalle imprese consultate perché compatibile con le proprie strutture tecnologiche.

ooo

Il termine per la pubblica consultazione nazionale è fissato in 60 giorni.

Si allega il testo regolamentare.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/2021

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMPARAZIONE *ON LINE* TRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE OPERANTI IN ITALIA NEL RAMO R.C. AUTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 132-BIS E 136, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, gli articoli 64 e 71, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 22 che ha demandato al Ministero dello Sviluppo Economico – sentiti IVASS e ANIA - di definire il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

VISTA la determinazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) n. 44/2015, con la quale sono stati emanati i regolamenti SPID di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 132-bis e 136, comma 3-bis;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54 recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 gennaio 2021 recante lo schema di Modello elettronico;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare, con riferimento all'adozione del servizio di comparazione informativa, denominato XXXXX, gli adempimenti a carico dei distributori dei prodotti assicurativi previsti dall'articolo 119-*bis*, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Modalità di organizzazione e funzionamento di XXXXX

Titolo I – Principi generali

- Art. 4 (Finalità di XXXXX)
- Art. 5 (Accesso a XXXXX)
- Art. 6 (Funzionamento e modalità di utilizzo)

Titolo II - Adempimenti a carico dell'impresa e dell'intermediario

Capo I - Adempimenti a carico dell'impresa

- Art. 7 (Preventivo per le garanzie offerte dall'impresa)
- Art. 8 (Modalità organizzative)
- Art. 9 (Adempimenti a carico dell'impresa per l'accREDITAMENTO degli intermediari)

Art. 10 (Adempimenti a carico dell'impresa per il rilascio del preventivo)

Art. 11 (Verifiche dell'impresa in materia di XXXXX)

Capo II - Adempimenti a carico degli intermediari

Art. 12 (Obblighi informativi a carico degli intermediari)

Art. 13 (Adempimenti a carico degli Intermediari per l'accreditamento dei collaboratori)

Titolo III - Preventivo e modalità di stipula del contratto

Capo I – Preventivo

Art. 14 (Modello elettronico e caratteristiche del preventivo)

Art. 15 (Validità del preventivo)

Art. 16 (Registrazione, tracciabilità e conservazione del preventivo)

Art. 17 (Indisponibilità di XXXXX e delle Banche dati di settore)

Art. 18 (Controlli da parte dell'IVASS)

Capo II – Modalità di stipula del contratto r.c. auto

Art. 19 (Stipula del contratto)

Titolo IV- Obblighi di comunicazione periodica all'IVASS

Art. 20 (Obblighi di comunicazione in capo all'impresa)

PARTE III – Disposizioni finali

Art. 21 (Pubblicazione)

Art. 22 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati:

Allegato 1 -Condizioni di operatività delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, lettera z) del Regolamento

Allegato 2 - Condizioni di operatività per gli intermediari di cui all'articolo 2, lettere aa) e bb) del Regolamento

PARTE I

Disposizioni di carattere generale

Art.1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 132-*bis*, comma 3, 136, comma 3-*bis* e 191, comma 1, lettere m), n), o), q), del Codice.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Archivio Nazionale dei veicoli": banca dati istituita dall'articolo 225, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



- b) “area riservata”: l’area del sito internet di XXXXX accessibile previo inserimento delle credenziali personali;
- c) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore” o, in breve, “r.c. auto”: la copertura assicurativa obbligatoria che garantisce i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d) “Atti delegati”: il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
- e) “aumento dei massimali minimi di legge”: clausola aggiuntiva di cui all’articolo 17 dell’Allegato A al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- f) “banca Dati Attestati di rischio”: la banca dati di cui all’articolo 134, comma 2, del Codice;
- g) “banca Dati delle Coperture r.c. auto”: la banca dati istituita dall’articolo 3 del Decreto Interministeriale 9 agosto 2013, n. 110;
- h) “banche Dati di settore”: l’Archivio Nazionale dei veicoli, la banca Dati Attestati di rischio e la banca Dati delle Coperture r.c. auto;
- i) “condizioni aggiuntive”: le condizioni o clausole aggiuntive al contratto base di cui alla Sezione III dell’Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- l) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private;
- m) “codice identificativo”: numero univoco di identificazione del preventivo rilasciato da XXXXX e generato congiuntamente da XXXXX e dall’impresa;
- n) “consumatore”: la persona fisica come definita dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
- o) “contratto base”: contratto r.c. auto definito nell’Allegato A), Sezione I al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- p) “danni cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato”: clausola aggiuntiva di cui all’articolo 19 dell’Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- q) “DIP”: l’IPID, ossia il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
- r) “DIP aggiuntivo”: ossia il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi r.c. auto, di cui all’articolo 29, comma 2 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018;
- s) “finalizzazione” fase del processo di preventivazione successiva alla scelta del preventivo da parte del consumatore e antecedente alla stipula del contratto r.c. auto;
- t) “guida esclusiva”: clausola aggiuntiva di cui all’articolo 15 dell’Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- u) “guida esperta”: clausola aggiuntiva di cui all’articolo 16 dell’Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- v) “guida libera”: garanzia assicurativa che garantisce la copertura r.c. auto a prescindere dal soggetto alla guida del veicolo, purché in possesso di patente di guida valida per la conduzione dello stesso;
- z) “impresa”: l’impresa di assicurazione autorizzata in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, nonché l’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo, abilitata in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



- aa) "intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa;
- bb) "intermediari dello Spazio Economico Europeo": intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, iscritti nell'Elenco annesso al Registro di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
- cc) "ispezione preventiva del veicolo": clausola aggiuntiva di cui all'articolo 21 dell'Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- dd) "limitazione ed esclusione delle rivalse": clausola aggiuntiva di cui all'articolo 18 dell'Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- ee) "Manuale Tecnico dell'Amministratore di Impresa": manuale a disposizione dell'impresa di assicurazione per l'utilizzo delle funzionalità previste da XXXXX;
- ff) "Manuale Tecnico dell'Intermediario di Assicurazione": manuale a disposizione dell'intermediario di assicurazione per l'utilizzo delle funzionalità previste da XXXXX;
- gg) "MiSE": Ministero dello Sviluppo Economico;
- hh) "pagamento a rate del premio": clausola aggiuntiva di cui all'articolo 23 dell'Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- ii) "premio": somma dovuta dal contraente all'assicuratore, a date contrattualmente fissate, quale corrispettivo del contratto d'assicurazione;
- ll) "premio di tariffa": il premio risultante dalla tariffa praticata dall'impresa al netto di ulteriori oneri derivanti da imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- mm) "preventivo": documento precontrattuale contenente il premio liberamente determinato dall'impresa assicurativa per il contratto base e le clausole aggiuntive di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- nn) "rapporti di collaborazione orizzontale": rapporti di collaborazione tra intermediari come definiti dall'articolo 42 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- oo) "RUI": il Registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del Codice;
- pp) "Sistema Pubblico di Identità Digitale (c.d. SPID)": il Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini ed imprese istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014;
- qq) "sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo": dispositivi di cui all'articolo 20 dell'allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- rr) "sistemi di rilevazione del tasso alcolemico": dispositivi di cui all'articolo 22 dell'allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- ss) "sospensione della copertura assicurativa": clausola aggiuntiva di cui all'articolo 24 dell'Allegato A) al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54;
- tt) "veicoli": le macchine di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), soggette all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica:

- a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo r.c. auto;
- b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo r.c. auto in Italia;

- c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo r.c. auto in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia;
 - d) agli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A e D del RUI, anche in caso di accordi di collaborazione orizzontale;
 - e) agli intermediari assicurativi iscritti nella sezione B del RUI nel solo caso di sussistenza di accordi di libera collaborazione stabile con imprese o di accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari;
 - f) agli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni E ed F del RUI;
 - g) agli intermediari assicurativi ubicati in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo operanti in Italia.
2. La richiesta e il rilascio di preventivi mediante XXXXX si riferisce esclusivamente al contratto base di assicurazione obbligatoria r.c. auto, relativo ad autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori a uso privato del consumatore.
3. Il Regolamento non si applica alle richieste di preventivo riguardanti i veicoli di cui al comma 2 immatricolati e assicurati all'estero e alle imprese autorizzate a esercitare il ramo r.c. auto limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli.

PARTE II

Modalità di organizzazione e funzionamento di XXXXX

TITOLO I

Principi generali

Art. 4

(Finalità di XXXXX)

1. Ai fini di cui agli articoli 132-*bis* e 136, comma 3-*bis*, del Codice, il MiSE e l'IVASS realizzano un servizio informativo di preventivazione *on line*, gratuito e imparziale, denominato "XXXXX", mediante il quale:
- a) l'intermediario acquisisce per il consumatore i premi offerti da tutte le imprese di assicurazione con cui collabora relativamente al contratto base;
 - b) il consumatore compara i premi applicati dalle imprese di assicurazione operanti in Italia per il contratto base.
2. Per il rilascio del preventivo da parte dell'impresa, il consumatore e gli intermediari assicurativi accedono al servizio sul sito www.XXXXX.it, raggiungibile anche dai siti istituzionali del MiSE e dell'IVASS.
3. L'IVASS adotta misure tecniche, procedurali e organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento di XXXXX, nonché la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5

(Accesso a XXXXX)

1. Il consumatore accede direttamente al servizio senza necessità di preventiva registrazione.

2. Le imprese e gli intermediari si registrano nell'area riservata di XXXXX secondo le modalità definite, rispettivamente, negli Allegati n. 1 e n. 2, previa autenticazione al sistema tramite credenziali SPID.
3. Le imprese pubblicano sul proprio sito internet una informativa su contenuto e modalità di consultazione di XXXXX. L'informazione è redatta con caratteri grafici che ne consentono l'immediata lettura da parte del consumatore ed è posizionata in modo visibile nella pagina principale del sito internet.

Art. 6

(Funzionamento e modalità di utilizzo)

1. XXXXX acquisisce dalle imprese e mette a disposizione di consumatori e intermediari i preventivi predisposti dalle imprese sulla base del Modello Elettronico di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e relative disposizioni di attuazione, previa consultazione e acquisizione dalle Banche Dati di settore delle informazioni di cui al Modello Elettronico. L'eventuale indisponibilità delle informazioni contenute nelle Banche Dati o l'incompletezza delle stesse può comportare l'integrazione delle informazioni mancanti mediante inserimento diretto da parte del consumatore o dell'intermediario.
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 136, comma 3-*bis*, del Codice, l'IVASS, utilizza le Banche Dati di cui al comma 1 sulla base di apposite convenzioni stipulate con i gestori delle stesse.

Titolo II

Adempimenti a carico dell'impresa e dell'intermediario

Capo I

Adempimenti a carico dell'impresa

Art. 7

(Preventivo per le garanzie offerte dall'impresa)

1. Ai fini di cui all'articolo 132-*bis* del Codice, l'impresa rilascia il preventivo per l'assicurazione della r.c. auto, di cui all'articolo 122 del Codice e in conformità con le Sezioni I e II dell'Allegato A) al decreto MiSE 11 marzo 2020, n. 54.
2. Su richiesta del consumatore, oltre al preventivo per le garanzie di cui al comma 1, l'impresa rilascia preventivo anche per le seguenti clausole aggiuntive al contratto base, laddove adottate nelle proprie offerte commerciali:
 - a) guida esclusiva;
 - b) guida esperta;
 - c) aumento dei massimali minimi di legge;
 - d) limitazione ed esclusione delle rimesse;
 - e) danni cagionati a terzi dal gancio traino e dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato;
 - f) sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo;
 - g) ispezione preventiva del veicolo;

- h) sistemi di rilevazione del tasso alcolemico del conducente;
- i) pagamento del premio in rate;
- l) sospensione della copertura assicurativa.

3. È fatta comunque salva la facoltà dell'impresa di offrire a titolo gratuito le clausole aggiuntive al contratto base di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), che comportano l'ampliamento della copertura assicurativa, e lettere i) ed l) attinenti alle modalità di gestione del contratto.

Art. 8

(Modalità organizzative)

1. L'impresa predispone le misure tecniche, informatiche e organizzative necessarie per dare attuazione al Regolamento, specificate nell'Allegato n. 1 e nella documentazione tecnica richiamata dall'Allegato medesimo.

Art. 9

(Adempimenti a carico dell'impresa per l'accreditamento degli Intermediari)

1. L'impresa provvede all'accreditamento, alla modifica e alla cancellazione degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 1, a eccezione di quelli iscritti nella sezione E del RUI. A tale fine l'impresa utilizza l'apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema secondo le modalità definite nell'Allegato n. 1, generando per ogni intermediario il relativo profilo sul sistema di preventivazione.

Art. 10

(Adempimenti a carico dell'impresa per il rilascio del preventivo)

1. Ai fini di cui all'articolo 132-*bis* del Codice, l'impresa:
 - a) garantisce la risposta per via telematica a XXXXX, entro 30 secondi, in merito alla richiesta effettuata dall'intermediario o dal consumatore;
 - b) trasmette a XXXXX una offerta unica per la copertura dei rischi previsti dal contratto base, comprensiva delle eventuali garanzie aggiuntive richieste dal consumatore, ove disponibili;
 - c) comunica a XXXXX ogni variazione relativa alle clausole aggiuntive offerte, indicando la data di decorrenza della stessa, non inferiore a trenta giorni successivi alla comunicazione di variazione;
 - d) prevede sistemi di monitoraggio e controllo del rispetto del termine fissato alla lettera a);
 - e) concorre all'attribuzione di un codice identificativo del preventivo per garantirne l'univocità, secondo quanto disposto nell'Allegato n. 1;
 - f) consente la visualizzazione su XXXXX della documentazione precontrattuale, tra cui il Documento Informativo Precontrattuale (c.d. "DIP"), il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (c.d. "DIP aggiuntivo") e le Condizioni Generali di Assicurazione;
 - g) adotta misure che consentono la registrazione, la tracciabilità e la conservazione dei preventivi, garantendone l'accessibilità e l'integrità. L'impresa conserva ciascun preventivo per un periodo non inferiore alla sua validità e, in caso di successiva conclusione del contratto, fino alla scadenza di quest'ultimo.

Art. 11



(Verifiche dell'impresa in materia di XXXXX)

1. Ai fini di cui agli articoli 270 degli Atti delegati e 30-*quater* del Codice, la funzione di verifica della conformità:
 - a) accerta la corrispondenza del processo di utilizzo di XXXXX con le disposizioni del presente Regolamento;
 - b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate dall'impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a);
 - c) conserva evidenza delle attività di cui alle lettere a) e b).

Capo II

Adempimenti a carico degli intermediari

Art. 12
(Obblighi a carico degli intermediari)

1. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 132-*bis*, comma 1, del Codice, gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f) e g):
 - a) accedono a XXXXX e inseriscono le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo;
 - b) mettono a disposizione del consumatore la documentazione informativa precontrattuale prevista dalle disposizioni applicabili in materia;
 - c) si attengono alle regole di comportamento previste nelle disposizioni di attuazione dell'articolo 119-*bis* del Codice;
 - d) in caso di conclusione del contratto, raccolgono e conservano la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti relativamente al contratto base dalle imprese di cui gli intermediari medesimi sono mandatari o con le quali intercorre un rapporto di collaborazione stabile.

Art. 13
(Adempimenti a carico degli intermediari per l'accreditamento dei collaboratori)

1. L'intermediario accreditato secondo le modalità di cui all'articolo 9, a sua volta, accredita, cancella e modifica i collaboratori iscritti nella sezione E del RUI e gli addetti operanti all'interno dei propri locali. A tal fine utilizza l'apposita funzionalità di amministrazione messa a disposizione dal sistema secondo le modalità definite nell'Allegato n. 2, generando per ogni collaboratore il relativo profilo sul sistema di preventivazione.

Titolo III

Preventivo e modalità di stipula del contratto

Capo I

Preventivo

Art. 14
(Modello elettronico e caratteristiche del preventivo)

1. Per l'emissione del preventivo, XXXXX trasmette la richiesta alle imprese secondo il modello elettronico di cui al decreto MiSE del 4 gennaio 2021 integrato con le informazioni fornite dal consumatore. Tale modello costituisce lo *standard* informativo comune su cui si fonda l'offerta del contratto base.
2. Le imprese trasmettono a XXXXX, utilizzando il modello di cui al comma 1, il preventivo riportante le garanzie comprese nel contratto base e, se presenti nella propria offerta commerciale, anche le clausole aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 2, richieste dal consumatore.
3. Il preventivo indica l'ammontare del premio relativo al contratto base e alle clausole aggiuntive, secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto MiSE 11 marzo 2020, n. 54.
4. XXXXX, sulla base dei preventivi ricevuti dalle imprese, elabora un elenco, che è popolato progressivamente, dando evidenza al consumatore di tutti quelli pervenuti. L'elenco è ripartito in due sezioni:
 - a) la prima riporta i preventivi rilasciati dalle imprese che, aderendo integralmente alle richieste del consumatore, offrono, oltre alle garanzie previste dal contratto base, tutte le clausole aggiuntive richieste dal consumatore stesso;
 - b) la seconda riporta i preventivi rilasciati dalle imprese che offrono solo alcune delle clausole aggiuntive richieste dal consumatore o che offrono le sole garanzie previste dal contratto base.
5. L'elenco di cui al comma 4 è ordinato in modo crescente, dal premio complessivo più basso a quello più alto. A parità di premio, l'elencazione avviene in ordine alfabetico per denominazione dell'impresa.
6. Il preventivo rilasciato tramite XXXXX riporta il premio di tariffa, incluse eventuali provvigioni, l'imposta sulle assicurazioni, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e gli eventuali sconti che l'impresa ritenga di applicare. Restano fermi gli adempimenti a carico degli intermediari previsti dall'articolo 131 del Codice e dalle relative disposizioni attuative.
7. Nell'elenco di cui al comma 4, non sono esposti i preventivi:
 - a) ricevuti dopo il termine di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 10, ma entro cinque minuti dalla richiesta e sono considerati tardivi;
 - b) che, seppure ricevuti entro il termine di cui al comma 1, lettera a), non superano i controlli di validità di cui all'allegato n. 1.
8. I preventivi trasmessi dall'impresa oltre cinque minuti dalla richiesta sono rigettati e si considerano omessi.
9. Il preventivo, se emesso da impresa che prevede la conclusione del contratto via internet, contiene il collegamento alla pagina del sito *web* appositamente predisposta dalla stessa impresa per la finalizzazione del preventivo medesimo.

Art. 15
(Validità del preventivo)

1. Il preventivo di cui all'articolo 14 ha validità per sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso da parte dell'impresa, indipendentemente dalla durata residua della tariffa in corso.

Art. 16

(Registrazione, tracciabilità e conservazione del preventivo)

1. Ogni preventivo emesso dall'impresa è identificato in modo univoco e conservato dall'IVASS, unitamente alla richiesta dell'utente, per un periodo di cinque anni.

Art. 17

(Indisponibilità di XXXXX e delle Banche dati di settore)

1. Nel caso di indisponibilità di XXXXX o delle Banche dati di settore l'intermediario è sollevato dagli obblighi di preventivazione di cui all'articolo 132-*bis* del Codice, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale e dall'articolo 132 del Codice in materia di conclusione del contratto r.c. auto.

Art. 18

(Controlli da parte dell'IVASS)

1. L'IVASS, attraverso verifiche anche di tipo campionario, esegue controlli su:
 - a) l'osservanza da parte degli intermediari delle disposizioni di cui all'articolo 132-*bis* del Codice e delle previsioni contenute nel presente Regolamento;
 - b) la correttezza, tempestività e aderenza alle richieste degli utenti dei preventivi rilasciati dalle imprese;
 - c) ogni altra attività necessaria per il rispetto della normativa vigente.

Capo II

Modalità di stipula del contratto r.c. auto

Art. 19

(Stipula del contratto)

1. Ai fini di cui all'articolo 132-*bis* del Codice, prima dell'emissione del contratto, l'impresa:
 - a) adotta presidi che consentono la conclusione del contratto r.c. auto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle offerte nel preventivo, per un periodo di sessanta giorni dalla sua emissione;
 - b) verifica l'adempimento dell'obbligo di preventiva consultazione di XXXXX da parte dell'intermediario che ha proposto il contratto.
2. L'impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da XXXXX, assiste il consumatore nella fase di conclusione del contratto indicando la denominazione e l'indirizzo degli intermediari presso i quali, per tutto il periodo di validità del preventivo, è possibile recarsi per procedere alla stipula del contratto, secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1. A tal fine il consumatore potrà esibire, in formato cartaceo o digitale, il preventivo ottenuto mediante XXXXX o indicare alternativamente:
 - a) il numero di targa del veicolo da assicurare;

- b) il codice fiscale del proprietario del veicolo;
 - c) il codice identificativo del preventivo.
3. L'impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da XXXXX, se prevede la conclusione del contratto mediante collegamento al proprio sito internet, adotta le misure operative necessarie affinché il consumatore, per tutto il periodo di validità del preventivo, possa stipulare il contratto accedendo al sito internet dell'impresa stessa, secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1:
- a) tramite il collegamento diretto indicato nel preventivo elaborato attraverso XXXXX
 - b) con autonomo collegamento al proprio sito internet tramite il quale consente la ricerca del preventivo inserendo, alternativamente, il numero di targa del veicolo da assicurare o il codice fiscale del proprietario o il codice identificativo del preventivo.
4. L'impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da XXXXX, se prevede la conclusione del contratto mediante collegamento telefonico, adotta le modalità operative necessarie affinché il consumatore, per tutto il periodo di validità del preventivo, possa stipulare il contratto chiamando l'utenza telefonica fornita dalla stessa impresa, secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1. A tal fine sarà sufficiente da parte del consumatore indicare alternativamente:
- a) il numero di targa del veicolo da assicurare;
 - b) il codice fiscale del proprietario del veicolo;
 - c) il codice identificativo del preventivo.
5. In tutti i casi in cui la ricerca di un preventivo è effettuata per numero di targa del veicolo da assicurare o per codice fiscale del proprietario sono forniti al consumatore tutti i preventivi eventualmente emessi e ancora in corso di validità, garantendo la libera scelta tra di essi.

Titolo IV

Obblighi di comunicazione periodica all'IVASS

Art. 20 (Obblighi di comunicazione in capo all'impresa)

1. L'impresa, secondo le modalità di compilazione e trasmissione riportate nell'Allegato n. 1, trasmette, con cadenza mensile ed entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, l'elenco dei contratti r.c. auto stipulati riportanti, laddove esistente, il codice identificativo dei relativi preventivi ottenuti tramite XXXXX.

Parte III

Disposizioni finali

Art. 21 (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e nel suo sito istituzionale.

Art. 22 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Le imprese e gli intermediari si adeguano alle prescrizioni contenute negli articoli 9, 12, 13 e 20 entro il 31 dicembre 2021.